



## PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

**L'Ispettorato Centrale della tutela della  
Qualità e Repressione Frodi  
dei prodotti agroalimentari**

**AGECONTROL S.p.A**



**Per accrescere le capacità e la portata di intervento delle rispettive unità  
impegnate in attività di controllo in settori definibili attigui**

**SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

## VISTO

- il Decreto-Legge 18/06/1986 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/1986 n.462 , che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
- il D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023 Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- il D.M. n. 47783 del 31/01/2024 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17/08/2023 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane;
- il Decreto Legislativo 21/05/2018 n. 74 che, all'art. 3 comma 5 lettera h) , attribuisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA i compiti di coordinamento dei controlli in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in qualità di autorità nazionale competente, assicurando l'osservanza del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione del 17/08/2023 che, tra l'altro, stabilisce per gli Stati Membri l'obbligo di designare un'unica autorità nazionale competente per il coordinamento e di individuare gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli;
- il Decreto-Legge 27/10/1986 n. 701, convertito con modificazioni dalla Legge 23/12/1986 n. 898 , che ha istituito AGECONTROL S.p.A. - Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura, partecipata al 100% da AGEA;
- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n.22, convertito con modificazioni nella Legge 29/04/2005 n.71, e il Decreto Ministeriale MIPAF 01/08/2005 emanato in attuazione della Legge n.71, che nominano AGECONTROL organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai Controlli di Conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- l'articolo n.30 del Decreto-Legge 22/06/2023 n.75, convertito con modificazioni dalla Legge 10/08/2023 n. 112 che integra l'articolo 1 del Decreto-Legge 27/10/1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/12/1986, n.898, introducendo il comma 1-bis, che specifica le attività attribuite ad AGECONTROL S.p.A. in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura e che, tra le altre, indica le seguenti attività di controllo: a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo 10/12/2002, n. 306; g) ogni altra attività di controllo affidata dal MASAF, dalle Regioni – PP.AA. di Trento e Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della Legge 07/08/1990 n. 241;

- l'articolo 15 della Legge 07/08/1990 n. 241, per quanto attiene alla sottoscrizione di accordi e/o forme di collaborazione tra le Amministrazioni;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti datoriali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

### **CONSIDERATO**

- che è utile e opportuno, per le finalità connesse all'azione pubblica di vigilanza negli ambiti settoriali, valorizzare le iniziative di collaborazione tra enti, volte ad accrescere l'affluenza dei rispettivi assetti funzionali segnatamente di vigilanza e controllo;
- che è importante individuare metodi e forme preordinate di collaborazione per rendere maggiormente tempestivi ed efficienti gli interventi di accertamento;

l'Ispettorato centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), rappresentato dal Capo Dipartimento Dr. Felice ASSENZA, e AGECONTROL S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico Lorenzo Giachini, per accrescere le capacità e la portata d'intervento dei rispettivi elementi d'organizzazione impegnate in attività di controllo in settori definibili attigui (SETTORE OROFRUTTICOLO)

**convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 (generalità)**

1. L'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari e AGECONTROL S.p.A. (da ora in avanti denominate rispettivamente ICQRF e AGECONTROL o più semplicemente le parti), si impegnano a sviluppare ogni forma di collaborazione al fine di ottimizzare i reciproci impegni istituzionali, in particolare in attività caratterizzate da contorni e finalità attigue, complementari o comunque connesse ad aspetti legati alle rispettive attribuzioni o per la peculiarità dei luoghi o dell'oggetto dell'intervento.

#### **ART. 2 (scambio dati e informazioni)**

1. Le parti si impegnano a scambiarsi dati e informazioni relativamente al settore dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane (Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli SIAN, comunicazioni obbligatorie degli Operatori Ortofrutticoli, dati storici afferenti ai controlli effettuati dal gennaio 2006) e altri elementi cognitivi utili per favorire un regime di controllo selettivo e più efficace.

2. AGECONTROL favorisce, attraverso un'adeguata azione di divulgazione nei confronti di ICQRF, una informazione preventiva sugli elementi che costituiscono l'analisi di rischio, utile ad operare una selezione di possibili ambiti e soggetti da attenzionare.
3. AGECONTROL comunica, con congruo anticipo, una lista Importatori / Esportatori / soggetti a rischio / primo destinatario, rispetto ai quali esercita un'azione di monitoraggio delle movimentazioni; ICQRF fornisce elementi utili ad individuare la destinazione finale dei prodotti importati / attenzionati (tracciabilità). Le parti concordano di fornire i rispettivi riferimenti ai quali far pervenire le informazioni rilevanti per l'azione di controllo.
4. Gli ortofrutticoli sottoposti a controllo saranno prioritariamente quelli rispondenti a norma specifica (Allegato I – Parte B da 1 a 11 - del Reg. UE 2023/2429) e, tra quelli rispondenti a norma generale (Allegato I – Parte A del Reg. UE 2023/2429), quelli inseriti nell'elenco di cui al Manuale Operativo allegato al Decreto Ministeriale MASAF Prot. n.672762 del 20/12/2024. L'elenco degli ortofrutticoli attenzionati, costituito da n.20 specie di prodotto, è allegato al presente protocollo d'intesa (Allegato 1). Se nel corso delle attività di analisi e controllo emergessero elementi di rischio riguardo alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli diversi da quelli inclusi nell'Allegato 1, la Parti concordano sulla necessità di procedere comunque ai necessari controlli.

### **ART. 3 (forme di collaborazione)**

1. Negli ambiti di collaborazione, l'ICQRF e AGECONTROL, anche attraverso le rispettive sedi territoriali, possono programmare controlli congiunti avvalendosi dei relativi distinti poteri.
2. Le attività ispettive sono verbalizzate autonomamente dal personale operante, mediante distinti verbali di accesso e delle operazioni compiute, nei quali viene dato atto delle specifiche finalità dell'intervento e della presenza di appartenenti a entrambe le Istituzioni.
3. L'ICQRF e AGECONTROL, nello svolgimento dei controlli d'iniziativa di propria competenza, ove necessario per lo sviluppo delle attività in corso e delle successive attività ispettive, possono richiedere ciascuno assistenza operativa.

### **ART. 4 (ulteriori forme di collaborazione)**

1. L'ICQRF e AGECONTROL possono integrare i contenuti del presente accordo, inserendo ulteriori linee rispetto alle quali attuare e sviluppare ulteriori azioni di collaborazione.
2. L'inserimento di nuove linee di attività e altre forme di collaborazione sono formalizzate con il semplice scambio di note tra l'ICQRF e AGECONTROL

**ART. 5**  
**(Profili didattici e formativi)**

1. L' ICQRF e AGECONTROL, per le finalità di collaborazione di cui al presente protocollo e allo scopo di individuare e consolidare procedure di controllo coordinate, efficaci e complementari, possono organizzare, presso le proprie sedi o in modalità *web conference*, incontri di studio o di ricerca, seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale a livello centrale o locale.
2. L'attività formativa è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dall'ICQRF e AGECONTROL, in base ai rispettivi ordinamenti.

**ART. 6**  
**(comitato consultivo)**

1. È costituito un comitato, formato da quattro rappresentanti, due per ogni parte, per approfondire vicende e problematiche connesse all'oggetto dell'accordo e per l'individuazione di ulteriori linee di sviluppo percorribili.
2. Quali rappresentanti vengono indicati:
  - per AGECONTROL il Dirigente responsabile dei Controlli Ortofrutta e un funzionario del Supporto Ispettivo Ortofrutta;
  - per l'ICQRF il capo dell'Ufficio di indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva e un suo collaboratore.
3. Il costituito comitato deve, di massima, riunirsi con cadenza annuale, e comunque a richiesta di una delle parti quando ne è ritenuta necessaria la convocazione.
4. La sede della riunione sarà in alternativa la sede dell'ICQRF o la sede di AGECONTROL.

**ART. 7**  
**(misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro)**

1. Le parti restano vincolate al rispetto delle disposizioni di Legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e relative norme correlate.
2. Le parti convengono che il personale impiegato nelle attività di cui al presente accordo rimane inquadrato nella rispettiva organizzazione datoriale di provenienza.

**ART. 8**  
**(privacy)**

1. La realizzazione degli interscambi informativi e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018, del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018 e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate

disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti stesse. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'accesso limitato, la tracciabilità delle operazioni e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o e-mail istituzionali, secondo modalità da concordarsi tra i referenti di cui all'articolo 6.

### **ART. 9 (disposizioni finali)**

1. Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici diretti per le parti.
2. Il presente accordo ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile alla scadenza, per periodi di pari durata, con scambio di comunicazioni tra le parti, fatte salve le attività svolte nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo e la data di sottoscrizione del presente atto.
3. Il presente accordo può essere motivatamente risolto in qualunque momento, in forma scritta, tra le parti.
4. Il presente accordo è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005.

*Letto, approvato e sottoscritto in data 15 dicembre 2025*

**Ispettorato centrale della tutela della Qualità  
e della Repressione Frodi dei prodotti  
agroalimentari (ICQRF)**  
L'Ispettore Generale Capo  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*  
Dr. Felice ASSENZA

**AGECONTROL S.P.A.**  
L'Amministratore Unico  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

## ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti ortofrutticoli oggetto di monitoraggio e controllo con il presente protocollo:

	<b>PRODOTTO (in ordine alfabetico)</b>	<b>Reg. (UE) 2023/2029 Allegato I - Parte A / B (1-11)</b>	<b>CODICE TARIC</b>
1	AGLI	A	07 03 20 00
2	AGRUMI: ARANCE DOLCI	B - 2	08 05 10 20
	AGRUMI: LIMETTE	B - 2	08 05 50 90
	AGRUMI: LIMONI	B - 2	08 05 50 10
	AGRUMI: MANDARINI	B - 2	08 05 21 90 11
	AGRUMI: SATSUMA	B - 2	08 05 21 10
	AGRUMI: CLEMENTINE	B - 2	08 05 22 00
	AGRUMI: TANGERINI	B - 2	08 05 21 90 91
	AGRUMI: POMPELMI	B - 2	08 05 40 00 11
	AGRUMI: POMELI	B - 2	08 05 40 00 31
	AGRUMI: IBRIDI INTRASPECIFICI	B - 2	08 05 29 00 21
	AGRUMI: IBRIDI INTERSPECIFICI	A	08 05 9000 00
3	BANANE	SOLO IMPORT	08 03 00 19
4	CARCIOFI	A	07 09 90 80
5	CAROTE	A	07 06 10 00
6	CAVOLFIORI (SOLO BIANCO)	A	07 04 10 00
7	CILIEGIE	A	08 09 20
8	CIPOLLE	A	07 03 10 19
9	FAGIOLINI	A	07 08 20 00
10	FRAGOLE	B - 7	08 10 10 00
11	KIWI	B - 3	08 10 50 00
12	INDIVIA RICCIA	B - 4	07 05 29 00

	INDIVIA SCAROLA	B - 4	07 05 29 00
	LATTUGA ROMANA	B - 4	07 05 19 00
	LATTUGA DA TAGLIO	B - 4	07 05 19 00
	LATTUGA TROCADERO	B - 4	07 05 11 00
	LATTUGA ICEBERG	B - 4	07 05 11 00
	LATTUGA CAPPUCCIO	B - 4	07 05 11 00
13	MELANZANE	A	07 09 30 00
14	MELE	B - 1	08 08 10
15	MELONI	A	08 07 19 00
16	PERE	B - 6	08 08 20
17	NETTARINE	B - 5	08 09 30 10
	PESCHE	B - 5	08 09 30 90
18	PIMENTI O PEPERONI DOLCI	B - 8	07 09 60 10
19	POMODORI	B - 10	07 02 00 00
20	UVA DA TAVOLA	B - 9	08 06 10 10

<S